



Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati

presso  
Ministero della Giustizia

Prot n° 0013127 del 19/12/2012

Serv. MB... Area 4

Rif. del

Allegati:

Ai Signori Presidenti dei  
Consigli dei Collegi Geometri e Geometri  
Laureati

Ai Signori Presidenti dei  
Comitati Regionali dei Geometri e Geometri  
Laureati

Ai Signori  
Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed  
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

Oggetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. n. 81/2008 – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Con riferimento all'oggetto si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6/12/2012, è stato pubblicato il comunicato "*Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) del medesimo decreto legislativo*".

Nel comunicato il Ministero rende noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le procedure in argomento, disponibili sul sito internet del Ministero stesso ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)), all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

[www.cng.it](http://www.cng.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

del ..... Prot. N° .....

Prot n° 0013127 del 19/12/2012

Dette procedure, elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del D.Lgs n.81/2008), si compongono di due parti:

1. la prima parte è una linea guida alla compilazione e contiene, nel dettaglio, le istruzioni operative;
2. la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta le schede utilizzate per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.

Nel merito, si ritiene utile evidenziare che, per effettuare la valutazione dei rischi, il decreto del 30/11/2012 si applica ai datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 1, comma 1 del decreto) e può essere utilizzato, con lo stesso fine, dai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (art. 1, comma 2).

Si ricorda, inoltre, che ai soli datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, il D.Lgs n. 81/2008, art. 29, comma 5, secondo periodo, consente di autocertificare la valutazione dei rischi.

Tale possibilità, inizialmente limitata al 30 giugno 2012, è stata prorogata fino a **“non oltre il 31/12/2012”** dal D.L. n. 57/2012, convertito con la legge n. 101/2012, termine ribadito dall' art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del 30/11/2012.

Rimangono inalterate la definizione di lavoratore, di cui all'art. 2, comma 1a) del D.Lgs n. 81/2008 e le modalità di computo dei lavoratori, di cui all'art. 4 del medesimo D.Lgs, come peraltro il Ministero stesso conferma, rispondendo ad un quesito del 1° ottobre 2012, disponibile nella pagina dedicata alle FAQ relative alla Sicurezza sul lavoro.

Per concludere, si segnala l'interpello n. 7 del 15 novembre 2012 ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) *“valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. nelle aziende fino a 10 lavoratori”*.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

RTI/